



*Ambasciata d'Italia
San Marino*

Prot. N. 1723

Gentile Presidente,

ho il piacere di informarLa che la legge di bilancio per il 2017 (art. 1, commi 222 e 223 legge 11.12.2016, n. 232) ha esteso a partire dal 1 gennaio 2017 l'applicazione dell'istituto pensionistico denominato "opzione donna", che consente alle lavoratrici di ottenere la pensione di anzianita' con requisiti anagrafici piu' favorevoli rispetto a quelli in vigore dal 1 gennaio 2008 in poi (legge "Fornero"). Si permette in sostanza l'uscita anticipata per le lavoratrici a fronte di una penalizzazione sull'assegno mensile a fronte di un'anzianita' contributiva di 35 anni e anagrafica di almeno 57 anni per le lavoratrici dipendenti (58 per le autonome). Si tratta di un regime sperimentale in quanto previsto solo per chi ha maturato i requisiti nel periodo dal 1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2015.

Tale beneficio riguarda anche le lavoratrici residenti all'estero che possano totalizzare i contributi previdenziali versati in Italia con quelli del Paese con il quale e' in vigore un accordo di sicurezza sociale.

Pertanto, per opportuna informazione e documentazione, Le trasmetto in allegato una sintetica scheda desunta dal sito dell'INPS che illustra il predetto istituto di pensionamento anticipato, specificandone i requisiti, la decorrenza e le modalita' di presentazione della domanda, nonche' il messaggio esplicativo dell'Istituto del 15 marzo scorso.

Con i miei migliori saluti,

San Marino, 29 maggio 2017

Sig. Diego Renzi
Presidente
COMITES di San Marino

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Pensioni

Roma, 15-03-2017

Messaggio n. 1182

**OGGETTO: Articolo 1, commi 222 e 223 della legge 11 dicembre 2016, n. 232
 " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e
 bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" - Regime
 sperimentale donna**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, Supplemento ordinario n. 57, è stata pubblicata la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019".

L'articolo 1, commi 222 e 223, ha esteso la facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 (c.d. regime sperimentale donna) alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

L'articolo 1, comma 222 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha disposto che *"Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"*.

Come è noto, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modifiche, ha previsto che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, le lavoratrici possono conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in

possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

L'articolo 1, comma 281, della legge n. 208 del 2015 ha previsto la facoltà in argomento anche per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le dipendenti e 58 anni e 3 mesi per le autonome a prescindere dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico.

L'articolo 1, comma 222, della legge n. 232 del 2016 ha esteso la predetta facoltà anche alle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 non abbiano maturato il prescritto requisito anagrafico solo per effetto degli incrementi della speranza di vita.

Ne consegue che possono esercitare la facoltà in argomento le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (per le gestioni esclusive dell'AGO 34 anni, 11 mesi e 16 giorni) e un'età anagrafica pari a 57 anni per le dipendenti e 58 anni per le autonome.

Il successivo comma 223 dell'articolo 1 della citata legge ha previsto che "Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243".

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita, nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

A titolo esemplificativo, una lavoratrice che nel mese di dicembre 2015 compie 57 anni di età se dipendente o 58 anni se autonoma ed in possesso di 35 anni di anzianità contributiva può conseguire il trattamento pensionistico ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere rispettivamente dal 1° agosto 2017 ovvero dal 1° febbraio 2018.

Le lavoratrici in argomento, possono presentare in qualsiasi momento, anche successiva all'apertura della c.d. finestra mobile, la domanda di pensione di anzianità, fermo restando il regime delle decorrenze previsto nelle diverse Gestioni previdenziali, nonché l'obbligo di cessazione del rapporto di lavoro dipendente per il conseguimento del predetto trattamento pensionistico.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

SCHEDA "OPZIONE DONNA"

A) CHE COS'E'

Il regime spetta alle lavoratrici dipendenti e autonome in possesso di anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano altrimenti maturato il diritto a pensione di anzianità (Riforma Maroni, legge 23 agosto 2004, n. 243) o in possesso di anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, che non abbiano optato per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

B) COME FUNZIONA.

Decorrenza e durata

La pensione di anzianità, nel caso di opzione donna, viene corrisposta alla lavoratrice decorsi 12 mesi se lavoratrice dipendente, 18 mesi se autonoma, dalla data di maturazione dei requisiti previsti.

Le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono attendere ulteriori quattro mesi, relativi agli incrementi della speranza di vita del 2016.

C) REQUISITI.

Per avere diritto alla pensione di anzianità con l'opzione donna le lavoratrici devono possedere, entro il 31 dicembre 2015 un'anzianità assicurativa e contributiva di almeno 35 anni (34 anni, 11 mesi e 16 giorni per le gestioni esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria) e un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi se dipendenti e di 58 anni e 3 mesi se autonome.

La facoltà è stata estesa retroattivamente anche alle lavoratrici che al 31 dicembre 2015 avevano compiuto 57 anni, se dipendenti, e 58 anni, se autonome ma che a tale data non erano in possesso degli ulteriori tre mesi richiesti per effetto degli incrementi alla speranza di vita applicati dal 1° marzo 2013 (articolo 1, comma 222, legge di Bilancio 2017).

La lavoratrice deve accettare che la pensione venga liquidata interamente con il calcolo contributivo. Al momento della decorrenza del trattamento, inoltre, la lavoratrice deve cessare l'attività di lavoro dipendente.

D)COME FARE DOMANDA.

La domanda va presentata online all'INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

- 1) Contact center INPS al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- 2) enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
- 3) rete diplomatico/consolare.